



Regolamento in materia di TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Nr. 10 del 27.03.2007



Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli interessi, l'entità degli importi minimi e le modalità di compensazione da applicare in materia di provvedimenti sanzionatori e attività di accertamento e rimborso dei tributi locali.

Art. 2

Misura degli interessi applicati ai provvedimenti e ai rimborsi in materia di tributi locali.

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale;
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti;
3. Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso;
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 3

Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

1. Non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di €.16,00;
2. Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare;
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento;
4. Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, restano validi quelli previsti dalle singole disposizioni d'imposta; qualora queste non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in €.2,07.



Art. 4

Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

1. Il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune sempre per lo stesso tributo;
2. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione;
3. Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione;

Art.5

Incompatibilità

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente ove in contrasto o incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, nr.296, con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

Art.6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.